

Repertorio n. 38.640 Raccolta n. 25.846

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile alle ore diciotto e minuti dieci

(1 aprile 2021)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente:

- Fabbri don Giampietro nato a Cesena (FC) il 31 gennaio 1941, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata associazione, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non riconosciuta:

"ASSOCIAZIONE PER BENEDETTA BIANCHI PORRO", con sede legale in Dovadola (FC) in Piazza Cesare Battisti n. 1, codice fiscale: 97281960159 iscritta nella banca dati del Volontariato della Regione Emilia Romagna al n. 3281 dal 6 dicembre 2010;

comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luoghi, giorno ed ora è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) (OMISSIS)

2) Adozione di nuovo statuto sociale anche in funzione di adeguamento al Codice del Terzo Settore

3) Varie ed eventuali

E mi chiede di redigerne il verbale limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 8 del vigente Statuto Don Pietro Fabbri nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- come consentito dall'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, convertito nella L. 27 del 24 aprile 2020, prorogato da ultimo D.L. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, è stato previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'adunanza avvenga anche tramite la piattaforma Zoom;

- dei 27 (ventisette) associati aventi diritto di voto, sono presenti in video collegamento n. 5 (cinque) associati, portatori di 4 (quattro) deleghe, nonché, di persona o per delega riscontrata regolare dal Presidente e conservata agli at-

Registrato a FORLÌ
il 2 aprile 2021
al n.2731
Serie 1T
Esatti Euro Esente

ti della società, nel luogo fisico di convocazione n. 6 (sei) associati, per un totale di 15 (quindici) associati, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa volontà del comparente;

- per il Consiglio Direttivo oltre ad esso Presidente sono presenti i consiglieri Franco Scaccini e Alberto Penaforte.

A questo punto il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti e la loro legittimazione, inizia la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Fa presente che le proposte di modifica sono funzionali all'adeguamento dello statuto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) essendo prossima l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dalla quale verrà attivata la migrazione delle ODV; in tale momento lo statuto dovrà essere già adeguato.

Fa presente, innanzitutto, che l'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà introdurre nell'articolo 1 l'acronimo ODV.

Fa altresì presente la necessità di adeguare l'articolo 3 al fine di ricondurre le attività previste dallo statuto all'interno di quelle descritte dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ferme restando le finalità perseguite dall'Associazione.

L'articolo 4 è integrato con la disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore in materia di patrimonio e di divieto di distribuzione degli utili.

All'articolo 5 è inserito il numero minimo di associati richiesto dal Codice del Terzo Settore per le Organizzazioni di Volontariato.

All'articolo 6, in materia di ammissione di nuovi associati, è inserito il procedimento per fare ricorso in caso di rigetto della domanda di ammissione.

All'articolo 7 è introdotto il diritto di ispezione dei libri sociali, come previsto dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

All'articolo 8 è introdotto tra gli organi dell'associazione, l'organo di controllo e quello di revisione; all'articolo 12 è adeguata la disciplina dell'organo di controllo.

All'articolo 9 sono ridefinite le competenze inderogabili dell'assemblea sulla base del disposto dell'articolo 25 del Codice del Terzo Settore.

Nell'occasione si propone di introdurre per previsione statutaria la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea in video conferenza, così da consentire di avvalersi di tali modalità anche quando non sarà più in vigore la normativa emergenziale e di elevare il numero di deleghe ricevibili da ciascun associato da una a tre, al fine di agevolare il raggiungimento dei quozienti assembleari e l'assunzione delle decisioni.

All'articolo 13 è introdotta la disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore in materia di gratuità delle cariche sociali.

All'articolo 14 è introdotta la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore in caso di scioglimento dell'Associazione e del conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Dopo breve discussione il Presidente invita l'assemblea a votare sulla seguente proposta di delibera.

"DELIBERA

1 - di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea, e già a disposizione degli associati composto di n. 15 (quindici);

2 - di autorizzare il Presidente ad apportare al presente atto e allo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore allegato al presente atto sotto la lettera "B", le modifiche di carattere non sostanziale eventualmente richieste dai Pubblici Uffici e dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione a questo ultimo Registro".

A questo punto il Presidente invita gli associati a votare su tale proposta.

All'esito della votazione, il Presidente dichiara che, l'assemblea, mediante consenso espresso da ciascun associato per alzata di mano, all'unanimità approva le delibera suestesa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente:

- dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

- dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di tre pagine intere e parte della presente di un foglio sottoscritto alle ore diciotto e minuti trentasei.

Firmato: Fabbri Giampietro

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Allegato ^{"A"}
Raccolta n. ²⁵⁸⁴⁶

ASSEMBLEA SOCI 1 APRILE 2021

ARDISSONE	MARIAGRAZIA	
LOLLINI	ESTER	
ANDRICCI	GIULIANA	
POCORNÌ	ORESTE	
SOFFRITTU ROCCHI	ARIELLA	
ROCCHI	GABRIELLA MARIA PIA	
ROLI	FRANCESCO	<i>Francesco</i>
MATTEIS	MATTEO	
PENSIERI	GABRIELLA	<i>Francesco, Scaccini</i>
SCACCINI	FRANCO	<i>Francesco Scaccini</i>
BANDINI	SOFIA	<i>Francesco Scaccini</i>
TONELLI	GIAN PAOLO	
VIRZI	NADIA	
FERRERI	TERESITA	
BELLANI	VALERIA	
BIANCHI PORRO	EMANUELA	<i>ri de collegio</i>
CREMONESI	GASPARE	<i>ri de collegio</i>
GORLANI	CATERINA	<i>ri de collegio</i>
PERETTI	LORENZO	<i>ri de collegio</i>
PERETTI BENVENUTO	CRISTIAN	<i>ri de collegio</i>
GORLANI	PIETRO	<i>ri de collegio - ri de collegio</i>
PERETTI	RINA	<i>ri de collegio - ri de collegio</i>
BONETTI	GIGI	<i>ri de collegio - ri de collegio</i>
VACCA	ORNELLA	<i>ri de collegio - ri de collegio</i>
FABBRI	DON PIETRO	<i>ri de collegio</i>
PENAFORTE	ALBERTO	<i>ri de collegio</i>
FRATTAGLI	ADOLFO	<i>ri de collegio</i>

Roll Rich



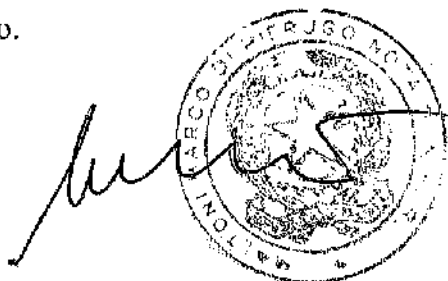
STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE PER BENEDETTA
BIANCHI PORRO -

Titolo I**Costituzione e scopi****Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi degli artt. 32 e segg., D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Associazione per Benedetta Bianchi Porro ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Dovadola (FC), Via benedetta Bianchi Porro n. 4. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione per Benedetta Bianchi Porro ODV" oppure "Associazione per Benedetta Bianchi Porro organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



3. Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991, al n. 3281 (Elenco Regione Emilia Romagna Volontariato).

Art.3 - Scopi e finalità e attività di interesse sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'Associazione, nello spirito di valorizzare il messaggio di fede di Benedetta Bianchi Porro, dato con una vita esemplare cristiana e con scritti di alta spiritualità, opera, in attività di volontariato, prevalentemente a favore di soggetti terzi, laici e religiosi, in specie giovani, famiglie e ammalati, sia in Italia che all'estero, al fine di dare una risposta concreta ai bisogni di assistenza morale, spirituale ed educativa, diffondere la cultura della legalità attraverso l'erogazione di servizi.

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, in via principale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, senza scopo di lucro ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le attività di seguito indicate:

3. L'Associazione opera nei seguenti settori:

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. "v" - Codice del Terzo Settore);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore (art. 5, co. 1, lett. "i" del Codice del Terzo Settore).

L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, potrà:

- promuovere, organizzare e gestire direttamente una rete di servizi di assistenza morale, spirituale ed educativa, anche attraverso l'attivazione di centri di aiuto, ascolto e catechesi, ispirati al messaggio di fede di Benedetta Bianchi Porro;
- attivare una rete di informazione, collegamento e coordinamento sulle tematiche di disagio morale, spirituale ed educativo trattate dall'associazione, anche attraverso la divulgazione e l'approfondimento degli scritti della Beata Benedetta Bianchi Porro;
- promuovere e gestire giornate di ritiro spirituale per giovani e adulti;

- promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi che realizzano lo scopo istituzionale;
- altre attività solidaristiche e di beneficenza che realizzano iniziative inerenti lo scopo istituzionale;
- in via del tutto strumentale alle attività principali che realizzano gli scopi dell'associazione, nel rispetto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, promuovere, approfondire, studiare e prendersi cura degli scritti della Beata Benedetta Bianchi Porro a tutela del loro alto valore teologico, spirituale ed educativo; accompagnare la causa di Canonizzazione della Beata; provvedere alla custodia del Monumento Sepolcrale della Beata nell'Abbazia di Dovadola;
- promuovere e organizzare conferenze, eventi, dibattiti, percorsi formativi-culturali ed eventi in genere che favoriscano la diffusione e la miglior conoscenza del Messaggio e delle Opere della Beata Benedetta Bianchi Porro;
- curare le diverse pubblicazioni e provvederne alla ristampa in caso di loro esaurimento.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, anche attraverso apposite sezioni locali prive di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti

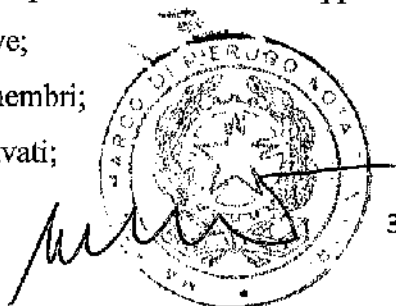
5. L'attività dei membri volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai membri volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

6. L'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art.4 - Patrimonio di entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) quote associative;
- b) contributi dei membri;
- c) contributi di privati;



- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117;
- i) entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali e culturali, secondarie strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione.
- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione.

Art.5 - Membri dell'Associazione

Il numero dei membri è illimitato, ma non inferiore a sette persone fisiche. Sono membri dell'Associazione tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità, previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Comitato Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo delibera in ordine alla domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento; in caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

4. La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa annuale;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

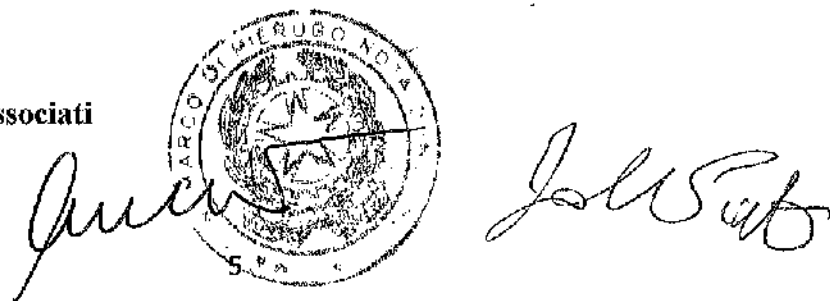
f) per decesso.

5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

A circular stamp of the ARCO DI MERUGO NOVA 1912 association is positioned between two handwritten signatures. The stamp features a central emblem and the text 'ARCO DI MERUGO NOVA 1912' around the perimeter. The signature on the left is written in a cursive script, and the signature on the right is also cursive but more stylized.

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, a prendere visione ed esaminare tutti gli atti deliberativi, i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- e) Organo di controllo, Facoltativo

Art.9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato ha diritto ad un voto; ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea dall'avvenuta annotazione nel libro soci ai sensi dell'art. 6.3, in deroga a quanto previsto nell'art. 24 primo comma del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta in modalità cartacea o elettronica. Ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

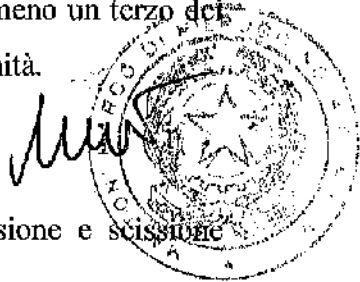
- b) elegge e revoca i componenti il Comitato Direttivo;
- c) nomina l'organo di controllo, quando ricorrono i presupposti di legge;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
- f) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- g) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto, sulle decisioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, ovvero, alternativamente, mediante comunicazione scritta da inviarsi per posta ordinaria o per posta elettronica o mediante sms, o mediante qualunque mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di otto giorni precedenti la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che



dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Per le modalità in posta elettronica ed sms, è necessario che il socio comunichi l'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza o sistemi analoghi), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

7. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.10 - Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci fra gli associati ai sensi dell'art. 34 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. I

membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 esercizi e sono rieleggibili possibilmente non più di cinque volte consecutivamente. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e che si già sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

L'assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive del Comitato, produce l'automatica decadenza del componente e la sua sostituzione avverrà secondo le modalità suddette.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spettirà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

4. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare, se lo ritenga un comitato consultivo e di indirizzo per l'individuazione dei principi religiosi, filosofici, di pensiero conformi agli scopi e alle finalità previste nel presente statuto;



A large, stylized handwritten signature.

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi per posta ordinaria o per posta elettronica o mediante sms o mediante qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di sette giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Per le modalità di convocazione in posta elettronica ed sms, è necessario che il consigliere comunichi l'avvenuta ricezione.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito anche se tenuto a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente del Comitato Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12 Organo di Controllo

Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina un organo di controllo. Qualora sia nominato un Collegio dei Revisori dei Conti, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

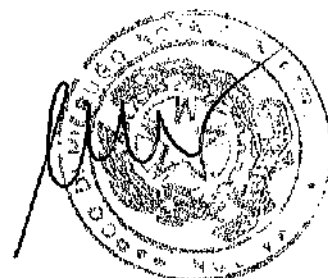
Art.13 - Gratuità delle cariche associative

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezioni di quelli di cui all'art. 30 co. 5 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.14 - Norma finale

In ogni caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art.15 - Rinvio



Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117) e, per quanto ivi non previsto al codice civile, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.